

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 38-5368

Approvazione, per l'anno 2017, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

L'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 22-3645 del 18 luglio 2016, stante la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore delle politiche sociali e la concomitante contrazione delle risorse regionali disponibili, è stata prevista:

- l'attribuzione agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse afferenti al suddetto fondo regionale, in misura proporzionale alle quote 2015 (quote risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 12-2145/2015);
- l'attribuzione con i criteri di ripartizione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2006 e s.m.i, agli Enti stessi, per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004) della sola somma trasferita dalle Province, pari € 6.300000,00, senza ulteriore integrazione di risorse regionali come originariamente previsto.

L'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 (Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) prevede che per il finanziamento delle funzioni di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, la Regione provveda annualmente con le risorse di parte corrente iscritte sul capitolo 153157 del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 2016 e con le modalità stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2016 ha trasferito alla Regione Piemonte l'importo di € 20.278.672,04, spettante per la quota di riparto 2016 del Fondo Nazionale per le Politiche sociali.

Considerato che le suddette risorse nazionali concorrono alla composizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004) e che le stesse sono state ripartite con D.G.R. n. 26-4272/2016 secondo i medesimi criteri adottati per le risorse regionali.

Dato atto che nelle date del 3 e 6 luglio 2017 si sono svolti rispettivamente gli incontri tra l'Amministrazione regionale, le OO.SS e il Coordinamento regionale degli Enti gestori (come da documentazione agli atti dell'Assessorato), durante i quali è stato concordato di mantenere invariati i vigenti criteri di ripartizione del Fondo indistinto regionale per l'anno 2017 e della somma per l'esercizio delle competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, per garantire continuità nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Nel corrente esercizio finanziario, a fronte pertanto di uno stanziamento pari ad € 44.328.160,80 sul capitolo 153157/2017 "Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004), a cui si affiancano le risorse che si renderanno disponibili sul capitolo 152990/2017 (Fondo nazionale Politiche sociali), successivamente all'approvazione del Decreto Interministeriale di riparto 2017, attualmente in fase di definizione, è necessario – come concordato nei suddetti incontri – assumere i seguenti criteri di riequilibrio:

- le risorse afferenti al Fondo indistinto, di cui all'art. 35 della L.R. n. 1/2004 - per evitare eccessive alterazioni nella stabilità della gestione locale - vengono attribuite e ripartite agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nell'anno 2016 (risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 22-3645/2016); tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2017;
- per le competenze dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, viene ripartita agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i, la somma di € 6.300.000,00, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle province, nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto, di cui all'art. 23 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 (Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

Atteso che con le deliberazioni di Giunta regionale n. 5-4886/2017 e n. 14-5068/2017 sono state definite le attuali disponibilità ad impegnare sul capitolo di spesa n. 153157 – Missione 12 Programma 1207 – pari ad € 19.490.112,30.

Dato atto che le ulteriori risorse regionali, che saranno autorizzate all'impegno sul predetto capitolo di spesa, saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riequilibrio individuati dal presente provvedimento.

Le risorse statali che saranno assegnate alla Regione Piemonte e trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente all'approvazione del Decreto ministeriale di riparto, saranno iscritte nella Missione 12, Programma 1207, stanziata nella competenza 2017 sul

capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali), ed impegnate con successivi provvedimenti amministrativi dal Settore competente.

Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);

visto l’art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017: “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 “Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all’art. 35, comma 7 della legge regionale n. 1/2004”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-3645 del 18 luglio 2016 “Approvazione, per l’anno 2016, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004”;

vista la deliberazione della Giunta regionale. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale. n. 14- 5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Informata con nota n. 386 del 13 luglio 2017 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 35, comma 8 della legge regionale n. 1/2004;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che le risorse afferenti al Fondo regionale, di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, che riporta lo stanziamento di competenza 2017 pari ad € 44.328.160,80, sul capitolo n. 153157 della Missione 12 Programma 12.07, e le risorse statali che si renderanno disponibili all’iscrizione in competenza 2017 sul capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali) della medesima Missione e Programma, successivamente all’approvazione del Decreto Ministeriale di riparto annuale, vengano assegnate e ripartite agli Enti gestori delle attività

socio-assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nel 2016; tale ripartizione avverrà sulla base dell'effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell'anno 2017;

- di stabilire che, per le competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, venga assegnata la somma di € 6.300.000,00, detratta dalle risorse afferenti al fondo regionale suddetto, da ripartirsi agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 127-4470/2006 e s.m.i.;

- di stabilire che le risorse regionali, la cui attuale disponibilità, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 5-4886/2017 e n. 14-5068/2017, è pari ad € 19.490.112,30 sul suddetto capitolo di spesa, saranno impegnate con successivi atti dirigenziali del Settore Programmazione socio assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e di qualità della Direzione Coesione Sociale;

- di stabilire che le ulteriori risorse regionali, che saranno autorizzate all'impegno sul predetto capitolo di spesa, saranno impegnate con successivi atti dirigenziali sulla base dei criteri di riequilibrio individuati dal presente provvedimento;

- di stabilire che le risorse statali che saranno assegnate alla Regione Piemonte e trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente all'approvazione del Decreto Ministeriale di riparto, saranno iscritte nella competenza 2017 della Missione 12, Programma 1207 sul capitolo di spesa n. 152990 (Fondo nazionale Politiche sociali), ed impegnate con successivi provvedimenti amministrativi dal Settore competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)